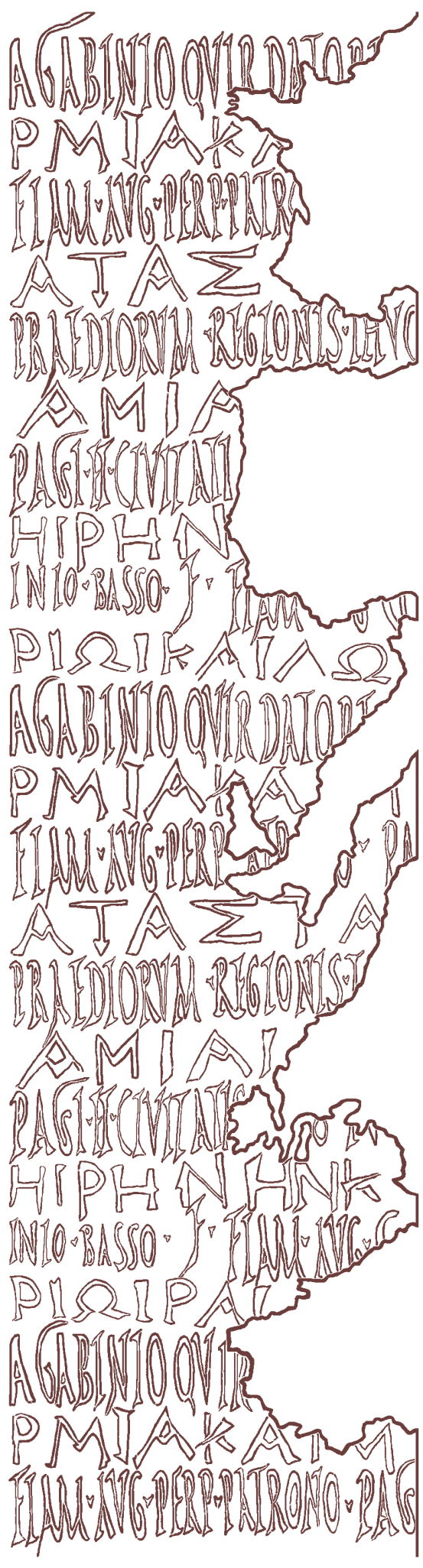

Revue des Etudes Anciennes

TOME 120
2018 – N°1

UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
PRESSES UNIVERSITAIRES DE BORDEAUX

LA (PRO)DITTATURA DI QUINTO FABIO MASSIMO (217 a.C.): A PROPOSITO DI ALCUNE IPOTESI RECENTI

Michele BELLOMO*

Résumé. – Au lendemain de la défaite subie au lac Trasimène (juin 217 av. J.-C.), les Romains nommaient le dictateur Q. Fabius Maximus et M. Minucius Rufus *magister equitum*. Tite Live note que les deux hommes ont été élus directement par les *comitia*, ce qui est une circonstance très exceptionnelle. Depuis longtemps, les chercheurs ont accepté cette solution, mais ces dernières années un bon nombre d'historiens ont avancé de nouvelles hypothèses, suggérant que les désignations de Fabius et Minucius ont été faites par un *interrex* (comme Sylla en 82 av. J.-C.) ou un préteur (comme César en 44 av. J.-C.). Cet article prend en compte et examine ces nouvelles théories, mais pour finir, soutient que la vieille solution d'une *creatio* populaire est encore celle qui doit être préférée.

Abstract. – In the aftermath of the defeat suffered at the Lake Trasimene, the Romans elected Q. Fabius Maximus *dictator* and M. Minucius Rufus *magister equitum*. Livy records that both men were directly created by the *comitia*, a very exceptional circumstance. For a long time, scholars have accepted this solution, but in the last years a good number of historians have forwarded new hypothesis, suggesting that the nominees of Fabius and Minucius were made by an *interrex* (as Sulla in 82 B.C.) or a *praetor* (as Caesar in 44 B.C.). This paper considers and analyses these new theories, but finally argues that the old solution of a popular *creatio* is still the one that must be preferred.

Mots-clés. – Q. Fabius Maximus (dict. 217, cos. 233, 228, 215, 214, 209 a. C.), *interregnum*, deuxième guerre punique, dictature romaine.

Keywords. – Q. Fabius Maximus (dict. 217, cos. 233, 228, 215, 214, 209 a. C.), *interregnum,* The second Punic war, roman dictatorship.

---

* Università degli Studi di Milano ; michele.bellomo@unimi.it

Nel corso del IV e del III secolo[1], a seguito della profonda riorganizzazione istituzionale promossa dalle leggi Licinie-Sestie e della conclusione del lungo e travagliato conflitto tra patrizi e plebei, la dittatura viene a configurarsi a Roma come una magistratura eccezionale cui la *civitas* ricorre ormai solo in casi di particolare emergenza militare o per l'adempimento di funzioni religiose ed elettive normalmente espletate dai consoli[2]. Più precise si fanno inoltre, in questo periodo, le modalità istituzionali di nomina (*dictio*) del dittatore. Essa è compiuta da uno dei due consoli – solitamente dopo un preliminare assenso da parte del senato – con una solenne cerimonia notturna (*oriens, nocte, silentio*) durante la quale il magistrato investe il dittatore di tutti i poteri, in particolare quelli auspicali. L'ultimo atto della procedura consiste nella nomina, da parte del dittatore, del *magister equitum*, il suo più stretto collaboratore, il quale, sebbene in possesso di un proprio *imperium* e di propri *auspicia* è comunque da considerarsi come *conlega minor* del dittatore[3].

Come è noto questa procedura, attestata con regolarità per tutta l'età medio-repubblicana, subì poi radicali trasformazioni nel I secolo, quando prima Silla e poi Cesare, oltre a "stravolgere" la natura stessa della dittatura, ricorsero altresì a mezzi straordinari per farsi conferire tale magistratura. Silla, in particolare, ottenne dai comizi centuriati l'approvazione di una legge che autorizzava l'*interrex* L. Valerio Flacco a effettuare la *dictio* del dittatore, e un analogo procedimento fu seguito da Cesare, nel 49, in favore del pretore urbano M. Emilio Lepido[4].

---

1. Tutte le date, ove non altrimenti indicato, sono a.C.

2. Non è mia intenzione, in questo contesto, soffermarmi sul discusso problema delle origini della dittatura. Su questo rimando agli ancora validissimi studi di F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972², p. 236-80; *Id*., «Intorno all'origine della repubblica romana», *ANRW* I.1, 1972, p. 217-249, e alle trattazioni di D. Cohen, «The Origin of Roman Dictatorship», *Mnemosyne* 10, 1957, p. 300-318; R. T. Ridley, «The Origin of the Roman Dictatorship: an Overlooked Opinion», *RhM* 122, 1979, p. 303-309; J. Irmscher, «Osservazioni sul concetto romano di dittatura», *Sileno* 5-6, 1979-1980, p. 147-158; M. E. Hartfield, *The Roman Dictatorship: its Character and its Evolution*, Ann Arbor 1982; Cl. Nicolet, «La dictature à Rome» in M. Duverger ed., *Dictatures et légitimité*, Paris 1982, p. 69-84; G. Mancuso, «Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. "Imperium", dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee» in G. Meloni ed., *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, p. 137-142; E. Gabba, «Dionigi e la dittatura a Roma» in E. Gabba ed., *Tria corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano*, Como 1983, p. 215-228; L. Labruna, «Adversus plebem dictator», *Index* 15, 1987, p. 289-314; G. Valditara, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989.

3. Per la procedura della *dictio* si veda Liv. IV, 21, 10; VII, 19, 9; VIII, 12, 2-3; IX, 38, 13-14; XXVII, 5, 14-19; Dion. Hal. *AR* X, 23, 5-6. Cf. M. Hartfield, *op. cit*., con ampia discussione. Sull'*imperium* del *magister equitum* cf. C. Masi Doria, "*Spretum imperium". Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000 e i contributi di Scuderi e Valditara in G. Zecchini, L. Firpo eds., *Magister: aspetti culturali e istituzionali*, Alessandria 1999, p. 9-26 (Valditara) e p. 27-54 (Scuderi).

4. Per la dittatura di Silla si veda in particolare Appian. *BC* I, 98-99; Cic. *Att*. IX, 15, 2 e cf. H. Bellen, «Sullas Brief an den Interrex L. Valerius Flaccus: Zur Genese der sullanischen Diktatur», *Historia* 24, 1975, p. 555-569 (ulteriore letteratura verrà citata più avanti). Per la dittatura di Cesare si veda invece, oltre al già citato passo di Cicerone, *Caes*. *BC* II, 21, 5; Appian. *BC* II, 48; Dio Cass. XLI, 36, 1-2; Plut. *Caes*. 37; Eutrop. VI, 20, 1.

La tradizione letteraria testimonia tuttavia la presenza di un altro precedente straordinario, quello che ebbe come protagonista, nel 217, Q. Fabio Massimo *Verrucosus*[5].

Narra infatti Livio che nel giugno di quell'anno, dopo che il console C. Flaminio era stato massacrato insieme con tutto il suo esercito presso il lago Trasimeno, si decise, seppur con riluttanza, di nominare un dittatore cui affidare il comando delle operazioni militari[6]. Tuttavia, continua lo storico, poiché il console superstite, ossia l'unico che poteva legittimamente procedere alla *dictio* del dittatore, era assente, né era facile comunicare con lui a causa della presenza dei Cartaginesi in Italia, si ricorse a un rimedio mai sperimentato prima e *dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum*[7].

Secondo Livio, quindi, tanto la nomina del dittatore quanto quella del *magister equitum* furono il risultato di una diretta elezione da parte dei comizi (*populus creavit*), in tutto e per tutto simile a quella delle altre magistrature repubblicane. Un'opinione, quest'ultima, confermata dallo stesso storico patavino in un passo di poco successivo.

Giunto alla fine della narrazione degli eventi del 217, Livio, in polemica con l'annalistica precedente – e in particolare con Celio Antipatro, secondo cui Fabio Massimo era stato *primus a populo dictatorem creatus*[8] – sottolinea come la *civitas*, posta di fronte all'emergenza del momento e alla necessità di disporre immediatamente di un comandante, avesse deciso di creare (*a populo crearetur*) un "pro-dittatore" senza aspettare il ritorno del console al quale *ius fuisse dicendi dictatoris*[9].

---

5. Le fonti, che verranno analizzate ampiamente nelle prossime pagine, sono: Liv. XXII, 8, 5-6, 31, 8 (=Coel. F15 Cornell = F21 Peter); Polyb. III, 86, 6-7; III, 87, 6-9; Liv. XXII, 8, 5-6; Appian. *Hann*. 11; Plut. *Fab. Max*. 3, 7-4, 1; Dio Cass. fr. 57, 8; Zonar. VIII, 25; Lyd. *de mag*. 1, 38.

6. La riluttanza cui allude lo storico patavino è probabilmente da riferirsi al disuso cui era andata incontro la dittatura *rei gerundae causa* nella seconda metà del III secolo. L'ultimo caso accertato dalle fonti risale infatti al 249, anno in cui A. Atilio Calatino venne nominato dittatore con il compito di assumere il comando degli eserciti romani impegnati in Sicilia a seguito delle pesanti sconfitte subite dai consoli P. Claudio Pulcro e L. Giunio Pullo (Cf. *Inscr. It*. XIII, 1, 42; Liv. *Per.* 19; Zonar. VIII, 15; Dio Cass. XXXVI, 34, 3; Floro *epit*. I, 18, 12).

7. Liv. XXII, 8, 5-6: *itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, civitas confugit. et quia et consul aberat a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti [nec dictatorem populus creare poterat], quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum*.

8. Liv. XXII, 31, 8: *omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit*.

9. Liv. XXII, 31, 9-11: *Sed et Caelium et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia expectare territa iam clade civitas non poterat, eo decursum esse ut a populo crearetur qui pro dictator esset; res inde gestas gloriamque insignem ducis et augentes titulum imaginis posteros, ut qui pro dictatore creatus erat, fuisse dictator crederetur, facile obtinuisse*.

Il noto rifiuto di Livio circa la legittimità costituzionale della nomina di Fabio Massimo, esemplificato qui dal peculiare titolo di *prodictator*, non nega comunque ciò che lo storico aveva già sottolineato precedentemente, ossia che la scelta di conferire a Fabio i poteri di dittatore era venuta dall'assemblea popolare secondo tutti i crismi propri di una normale elezione magistratuale (*qui pro dictatore creatus erat*)[10].

Questi due passi liviani, che pur tacciono su alcuni dettagli relativi, per esempio, a *quale* assemblea si assunse il compito di eleggere il dittatore (comizi tributi o centuriati?), sembrano dunque abbastanza chiari nell'affermare che quella di Fabio Massimo fu una dittatura pienamente elettiva, frutto cioè di una *creatio* popolare cui non fece seguito alcuna *dictio*, né da parte del console Servilio, né da parte di qualsiasi altro magistrato presente a Roma (per esempio un pretore).

Sebbene per lungo tempo la critica si sia mostrata incline ad accettare la testimonianza liviana (almeno nei suoi aspetti istituzionali più generali)[11], negli ultimi anni sono tuttavia apparsi importanti contributi che hanno invece proposto letture differenti dell'episodio, sostenendo in particolare che la nomina di Fabio a dittatore avvenne o durante un *interregnum* (e quindi sotto la presidenza di un *interrex*) o con una *dictio* del pretore o, infine, con una normale *dictio* (*a posteriori*) del console Servilio Gemino.

Nelle prossime pagine si prenderanno in analisi proprio queste tre ipotesi e si cercherà di dimostrare come l'unica opzione sostenibile rimanga tuttora quella "classica" di una *creatio* popolare *sine dictione*.

---

10. Così si spiega, a mio avviso, l'apparente contraddizione presente in Livio, il quale, pur mostrandosi in polemica con Celio Antipatro riguardo al carattere "popolare" della nomina/elezione di Fabio, finisce comunque per accettarne l'interpretazione politico-istituzionale. Il "biasimo" di Livio sembra quindi essere rivolto, in definitiva, nei confronti della *civitas*, che nell'urgenza del momento non si avvide di procedere a una nomina che, mancando della *dictio* consolare, era, dal suo punto di vista, *necessariamente* irregolare. È difficile stabilire se nell'emettere una simile condanna Livio sia stato influenzato da una fonte (a noi comunque sconosciuta) particolarmente esperta in materia giuridica, come sembra pensare H. H. Scullard, *Roman Politics 220-150 B. C.*, Oxford 1951, p. 48-51.

11. Si veda già Fr. Münzer, *RE* VI (1909) s.v. "Fabius (118)", coll. 1818-1819; G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, Vol. III, 2, Torino 1916, p. 45; B. L. Hallward, «Hannibal's Invasion of Italy» in S. A. Cook, F. E. Adcock, M. P. Charlesworth eds., *Cambridge Ancient History*, Vol. VIII, Cambridge 1930, p. 48; P. Pinna Parpaglia, «Sulla "rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure"», *SDHI* 35, 1969, p. 215-248; T. A. Dorey, D. R. Dudley, *Rome Against Carthage*, London 1971, p. 60; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Vol. II, Napoli^2 1973, p. 269; J. F. Lazenby, *Hannibal's War. A Military History of the Second Punic War*, Warminster 1978, p. 67; J. Briscoe, «The Second Punic War» in A. E. Astin, F W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie eds., *Cambridge Ancient History*, 2nd. Edition, Vol. VIII, Cambridge 1989, p. 50; C. Masi Doria, *op. cit.*, p. 186; A. Goldsworthy, *The Punic Wars*, London 2000, p. 191; A. Dalla Rosa, «"Ductu Auspicioque". Per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea», *SCO* 49, 2003, p. 204-205; H. Beck, *Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des "cursus honorum" in der mittleren Republik*, Berlin 2005, p. 284-286; F. J. Vervaet, «The Scope and Historic Significance of the "Lex metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure"», *SDHI* 73, 2007, p. 197-200; N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, p. 212-213; F. Cavaggioni, *Vae Victis! Il problema della sconfitta militare a Roma durante lo scontro con Annibale*, Bologna 2013, p. 47-53.

I

L'ipotesi che la nomina di Q. Fabio Massimo a dittatore sia avvenuta in una condizione di interregno è stata sostenuta più di recente da Massimo Gusso[12] e Maria Chiara Mazzotta[13], che hanno ripreso alcune osservazioni precedentemente avanzate da Graham Vincent Sumner nel 1975[14] e accettate poi, senza tuttavia ulteriori aggiunte, da Brian Caven nel 1980[15]. Questa ipotesi si basa sostanzialmente sull'impossibilità di eludere una precisa notazione presente nei Fasti Consolari Capitolini, i quali per l'anno 217 ricordano che:

[*Cn. Servilius P.f.*] *Q. n. Geminus* — *C. Flaminius C.f. L. n. II in mag*(*istratu*) *in proelio occisus est. In eius l*(*ocum*) *f*(*actus*) *e*(*st*)
M. Atilius M.f. M. n. Regulus II

Q. Fabius Q.f. Q. n. Maxim(*us*) *Verrucoss*(*us*) *II dict*(*ator*) *interregni caus*(*sa*)
M. Minucius C.f. C. n. Rufus mag(*ister*) *eq*(*uitum*)[16]

Considerando la testimonianza dei Fasti come fededegna e poco passibile di eventuali deformazioni – al contrario della tradizione annalistica – questi studiosi sostengono che la dicitura *interregni causa* debba e possa leggersi solo in senso "causale" e che quindi Fabio fu eletto dittatore *in seguito a* un interregno[17].

A sostegno (e a rafforzamento) di questa ipotesi essi avanzano diversi argomenti che pare opportuno elencare subito, anche se in forma estremamente schematica.

In primo luogo, essi fanno notare che l'interregno costituiva, almeno sotto il profilo giuridico, istituzionale e religioso, una procedura sicuramente più corretta rispetto a un'elezione comiziale, la quale, dovendo essere presieduta nel caso specifico da un pretore e non da un

12. M. Gusso, «Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini "Interregni caus(sa)" per la (pro-)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a. C.», *Historia* 39, 1990, p. 291-333.

13. M. C. Mazzotta, «Interregnum e dittatura comitiorum habendorum causa: il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a. C.», *Aevum* 90.1, 2016, p. 111-126.

14. G. V. Sumner, «Elections at Rome in 217 B. C.», *Phoenix* 29, 1975, p. 250-259.

15. B. Caven, *The Punic Wars*, London 1980, p. 125-126.

16. *Inscr. Ital*. XIII, 1, 44-5.

17. A sostegno della maggiore attendibilità dei Fasti nei confronti della tradizione annalistica, il Gusso e la Mazzotta si richiamano a un noto passo di A. J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana. Vol. I: Roma e l'Italia prima di Annibale*, Torino 1981, p. 399-400: "La sconcertante distribuzione delle testimonianze dirette ha indotto gli studiosi di storia romana del XX secolo a ripiegare sulle testimonianze indirette, costituite da semplici elenchi di nomi di magistrati e da casuali informazioni...È indubbio che questi elenchi e queste informazioni non possono mentire, perché i loro compilatori non si resero conto che essi avrebbero potuto dimostrarsi indiscreti se studiati al microscopio da un occhio acuto e non si curarono quindi di 'manipolarle' come avevano 'manipolato' la loro narrazione".

console, non avrebbe garantito una corretta trasmissione degli *auspicia*, elemento quest'ultimo di particolare rilevanza in un momento in cui il dittatore era chiamato, tra le altre cose, anche a espiare le empietà compiute dal console Flaminio all'inizio dell'anno che avevano portato alla terribile sconfitta del Trasimeno[18].

In secondo luogo, guardando oltre la testimonianza dei Fasti, accenni a un interregno si ritroverebbero anche nelle fonti letterarie, soprattutto in quelle di lingua greca, le quali, parlando in linea generale di un intervento del popolo nell'elezione del dittatore potrebbero benissimo far riferimento al voto con il quale i comizi autorizzarono l'*interrex* a effettuare la *dictio* del dittatore, o, in alternativa, a un'elezione comiziale presieduta sempre da questo magistrato[19]. Un sostegno a questa interpretazione verrebbe, per esempio, da un confronto con il testo di Appiano relativo alla dittatura sillana dell'82[20].

Tracce di un interregno si ritroverebbero poi anche nel testo di Livio. Come è noto lo storico patavino parla sì di un interregno, ma nel 216, anno in cui il senato si vide costretto a ricorrere a questo istituto a causa dell'abdicazione del dittatore che i consoli, impossibilitati ad allontanarsi dal fronte bellico, avevano nominato poco prima delle idi di marzo proprio per tenere i comizi elettorali. Il riferimento a questo interregno non trova conforto nella restante tradizione letteraria ed epigrafica ed è quindi possibile che Livio abbia erroneamente collocato nel 216 l'interregno che ebbe invece luogo nel 217[21]. In alternativa, anche accettando che l'interregno menzionato dallo storico per il 216 abbia effettivamente avuto luogo, il fatto stesso che Livio ricordi che i consoli, richiamati a Roma dal senato per convocare i comizi, avessero inizialmente proposto di far tenere le elezioni da un *interrex*, suggerisce che vi doveva essere stato un precedente analogo e cronologicamente piuttosto vicino in grado di legittimare questa strana richiesta[22].

Come si vede, gli argomenti presentati in favore di un interregno sono diversi e articolati; tuttavia nessuno di essi mi sembra, in ultima istanza, sufficiente ad avvalorare l'ipotesi che proprio questa sia stata la procedura istituzionale seguita nel 217.

---

18. Per l'irregolarità di un'elezione condotta da un pretore si veda Cic. *Att*. IX, 9, 3. Per le empietà commesse da Flaminio all'inizio del 217: Liv. XXII, 63, 1 ss. Per i riti di espiazione condotti da Fabio Massimo una volta assunta la dittatura: Liv. XXII, 9, 7-11, 1.

19. Si vedano in particolare i testi di Polibio (III, 87, 6), Plutarco (*Fab*. *Max*. 3, 7-4, 1) e Cassio Dione (fr. 57, 8; cf. Zonar. VIII, 25). Per una discussione sulla terminologia adottata da questi autori cf. M. C. Mazzotta, *art*. *cit*.

20. Appian. *BC* I, 98-99.

21. Per l'interregno del 216 si veda Liv. XXII, 32-33. Per la sua inattendibilità: G. V. Sumner, *art*. *cit*., p. 252-253.

22. Vd. in particolare M. Gusso, *art*. *cit*., p. 305 e M. C. Mazzotta, *art*. *cit*., p. 111-26.

Partiamo prima di tutto da un'analisi lessicale della curiosa uscita dei Fasti (*interregni causa*). La lettura proposta dagli studiosi, *nominato in seguito a un interregno*, è solo una fra le molte possibili e, tra l'altro, la meno immediata. Nei Fasti, così come nelle fonti letterarie, la formula genitivo+*causa* indica sempre la *finalità* della dittatura, ossia il compito che il dittatore era chiamato ad assolvere, e mai le modalità della sua nomina[23].

Per giustificare la loro lettura "causale" gli studiosi si vedono costretti ad affermare che nei Fasti "sia avvenuta una contaminazione tra la terminologia propria dell'interregno e quella propria della dittatura". Invece dell'esatta notazione *ex interregno* gli "estensori dei Fasti" avrebbero cioè ritenuto "più rilevante dell'intervento dei *patres*, l'esito stesso dell'intervento", ossia la creazione del dittatore[24].

Fermi restando i dubbi su una simile interpretazione del lessico dei Fasti, ancora più criptici si fanno poi gli argomenti avanzati dagli studiosi per giustificare le ragioni sottese all'inserimento della curiosa dicitura.

Il Gusso, per esempio, parla di "sintomo di una intenzionalità (o di una, per noi forse incomprensibile, preterintenzionalità) che ha però un inconfondibile sapore propagandistico", o ancora di "un segmento di memoria storica di quello che fu senz'altro il massimo *punto di fusione* raggiunto da quel grande crogiuolo costituzionale che fu la seconda guerra punica. Una scheggia contenente un rinvio all'interregno con una sorta di icastica concisione. Il 'riassunto' di un evento che è specchio rivelatore ed anticipatore di molti dei *mali* della repubblica che avrebbero avuto modo di esplodere con virulenza nel corso degli anni successivi ma che si erano già nitidamente contornati durante i lunghi anni del confronto con Annibale"[25].

In altri termini, se ho ben inteso le parole dello studioso, i Fasti, pur mantenendo fede alla realtà storica dell'elezione di Fabio Massimo, avrebbero comunque cercato di ridurre al minimo la sua visibilità, inserendo una notazione volutamente criptica e volta ad attirare l'attenzione, più che sulle modalità della nomina, sul suo effetto, cioè la creazione di un dittatore.

Va detto, tuttavia, che ipotizzare una simile "intenzionalità" per i Fasti significa, di fatto, porli sullo stesso livello della tradizione annalistica, anch'essa tesa, per altre e ovvie ragioni, a offrire un resoconto volutamente distorto degli eventi. In questo caso gli studiosi non si avvedono però di smentire la loro precedente affermazione secondo cui la testimonianza dei Fasti andrebbe preferita a quella della tradizione annalistica proprio in virtù della sua maggiore imparzialità, e viene allora da chiedersi su quali basi e per quali motivi si dovrebbe preferire alla tradizione annalistica, che è pressoché unanime nell'attribuire la nomina del dittatore a un'elezione comiziale, quella unica e peraltro piuttosto enigmatica dei Fasti.

---

23. Generalmente la formula completa è data da un genitivo+un gerundio al caso genitivo+*causa* (*comitiorum habendorum causa; rei gerundae causa; clavi figendi causa*); tuttavia in più di un'occasione Livio omette il gerundio, limitandosi alla più semplice formula *genitivo+causa*. Cf. J. Lesinski, «Quintus Fabius Maximus Verrucosus: a Dictator in 217 B. C.?» in T. Derda, J. Urbanik, M. Wecomwski eds., ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ: *Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, Warzaw 2002, p. 137 per un elenco di passi liviani.

24. M. Gusso, *art. cit.*, p. 299.

25. *Ibid.*, p. 327.

Tanto più che vi sono ormai ottime ragioni per dare a quell'uscita dei Fasti una lettura *finale* e non *causale*. L'ipotesi che *interregni causa* dovesse essere interpretata come *(eletto) per dar luogo a un interregno* è stata a lungo considerata assurda dagli studiosi, ancora una volta sulla scia del severo giudizio del Mommsen, secondo cui "neque enim tum interregnum fuit consule vivo et si fuisse, sane non propter id locus fuit dictatori"[26].

Tuttavia una spiegazione alternativa e convincente è stata offerta da Joachim Jahn e Marianne Elizabeth Hartfield[27], i quali hanno fatto notare che nel corso della sua dittatura Fabio Massimo presiedette all'elezione del *consul suffectus* M. Atilio Regolo, chiamato a prendere il posto lasciato vacante dalla morte di Flaminio. L'elezione di un solo console e non, quindi, di tutti gli altri magistrati curuli, era quanto di più si avvicinasse all'istituto dell'interregno, ed è quindi possibile che con *interregni causa* i Fasti intendessero evidenziare proprio questa particolare funzione esercitata da Q. Fabio Massimo. Secondo la Hartfield, *interregni causa* sarebbe stata, addirittura, l'autentica dicitura della dittatura fabiana, una formula volutamente vaga che avrebbe permesso al dittatore, una volta compiuta l'elezione del *consul suffectus*, di non abdicare immediatamente alla carica, ma di assumere altresì il comando delle operazioni militari[28].

Mi sembra quindi che per queste ragioni non si possa vedere nell'uscita dei Fasti un richiamo diretto alle procedure che stettero alla base della nomina (o elezione) dittatoriale di Q. Fabio Massimo.

Ciò detto, veniamo ora alla seconda giustificazione offerta dagli studiosi, secondo cui tracce di un interregno si ritroverebbero, oltre che nei Fasti, anche nelle fonti letterarie, e in particolare in quelle greche, le quali, parlando in generale della nomina di Fabio a dittatore lascerebbero aperta la possibilità di interpretarla alla luce di un'elezione comiziale presieduta da un *interrex*[29].

Senza dubbio le fonti greche si dimostrano particolarmente avare di dettagli istituzionali; tuttavia, i pochi particolari che emergono dalle loro testimonianze sembrano portare decisamente verso un'elezione di carattere "popolare", simile in tutto e per tutto alle normali elezioni magistratuali.

---

26. *CIL* I², p. 294.
27. J. Jahn, *Interregnum und Wahldiktatur*, Kallmünz 1970, p. 117; M. E. Hartfield, *op. cit.*, p. 304-306.
28. Cosa non possibile se Fabio fosse stato nominato, per esempio, *dictator comitiorum habendorum causa*.
29. Su questo si veda soprattutto M. C. Mazzotta, *art. cit.*, p. 119-20.

Polibio, per esempio, utilizza la vaga espressione Ῥωμαῖοι δὲ δικτάτορα μὲν κατέστησαν Κόιντον Φάβιον…ἅμα δὲ τῷ δικτάτορι κατέστησαν ἱππάρχην Μάρκον Μινύκιον[30]. Il verbo καθίστημι può avere il significato sia di "eleggere", sia di "nominare", tuttavia esso è generalmente utilizzato da Polibio, quando soggetto sono i Ῥωμαῖοι, per indicare le elezioni dei nuovi consoli[31].

Cassio Dione utilizza un'espressione molto simile a quella di Polibio, ricordando in particolare che Ῥωμαῖοι δικτάτορα τὸν Φάβιον ἀνεῖπον[32], ossia che i Romani "proclamarono" dittatore Q. Fabio Massimo.

Il verbo αἱρέω è lo stesso che Plutarco utilizza per l'anno 210 nel ricordare la "proclamazione" di Q. Fulvio Flacco a dittatore operata dal console Marcello, il quale "ratificò" (συνεπεκύρωσε) in questo modo la scelta fatta dal popolo (τοῦ δήμου τὴν γνώμην)[33]. Anche Appiano utilizza il verbo αἱρέω, sia per l'elezione di Fabio nel 217 (δικτάτορά τε, ὡς ἐν κινδύνῳ, Φάβιον εἵλοντο Μάξιμον)[34], sia in riferimento a quella di Silla nell'82, per la quale lo storico alessandrino ricorda che L. Valerio Flacco s'incaricò di leggere ai comizi centuriati la lettera con cui Silla "suggeriva" di *eleggere* un dittatore che restasse in carica per un tempo indefinito[35]. Qui tuttavia l'elezione del dittatore è presentata come sostitutiva a quella dei consoli (che tutti si aspettavano, vista la nomina dell'*interrex*), e quindi il verbo αἱρέω può fare riferimento più all'elezione di un console che a quella (ancora da compiersi) di un dittatore. Nel ricordare l'effettiva "votazione" o "nomina" di Silla a dittatore Appiano utilizza infatti un verbo diverso, ossia χειροτονέω (πρόσχημα ἀσπασάμενοι χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν, ἐς ὅσον θέλοι, τύραννον αὐτοκράτορα)[36].

---

30. Polyb. III, 87, 6-9.

31. Esempi: Polyb. I, 16, 1: καταστήσαντες ὑπάτους Μάνιον Ὀτακίλιον καὶ Μάνιον Οὐαλέριον; I, 17, 6: οἱ δὲ μετὰ τούτους κατασταθέντες Λεύκιος Ποστόμιος καὶ Κόιντος Μαμίλιος ἦκον εἰς τὴν Σικελίαν μετὰ τῶν στρατοπέδων; I, 20, 4: οἱ κατασταθέντες στρατηγοὶ Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Τίτος Ὀτακίλιος; I, 24, 9: τοὺς ἐπικαθεσταμένους ἄρχοντας Αὖλον Ἀτίλιον καὶ Γάιον Σολπίκιον; I, 38, 6: οἱ κατασταθέντες ἄρχοντες Αὖλος Ἀτίλιος καὶ Γνάιος Κορνήλιος; I, 39, 1: οἱ κατασταθέντες ἄρχοντες Γνάιος Σερουίλιος καὶ Γάιος Σεμπρώνιος; I, 39, 15: καταστήσαντες στρατηγοὺς Γάιον Ἀτίλιον καὶ Λεύκιον Μάλιον; I, 52, 5: διὸ καὶ συνάψαντος τοῦ κατὰ τὰς ἀρχαιρεσίας χρόνου, στρατηγοὺς ὑπάτους καταστήσαντες; I, 59, 8: μετὰ ταῦτα στρατηγὸν καταστήσαντες Γάϊον Λυτάτιον.

32. Dio Cass. fr. 57, 8.

33. Plut. *Marc*. 25, 1.

34. Appian. *Hann*. 11.

35. Appian. *BC*. I, 98: τούτου δὴ τοῦ ἔθους ἐπιβαίνων ὁ Σύλλας, ὑπάτων οὐκ ὄντων, ἐπεὶ καὶ Κάρβων ἐν Σικελίᾳ καὶ Μάριος κατὰ Πραινεστὸν ἐτεθνήκεσαν, αὐτὸς μέν που τῆς πόλεως ὑπεξῆλθε, τῇ δὲ βουλῇ προσέταξεν ἑλέσθαι τὸν καλούμενον μεταξὺ βασιλέα. ἡ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάκκον εἵλετο, ἐλπίσασα ὑπάτων προτεθήσεσθαι χειροτονίαν: ὁ δὲ Σύλλας ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ γνώμην ἐς τὸν δῆμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλας ἐν τῷ παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχήν, οὓς ἐκάλουν δικτάτορας, παυσάμενον ἔθος ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν: ὃν δὲ ἔλοιντο, ἐκέλευεν ἄρχειν οὐκ ἐς χρόνον ῥητόν, ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην στάσεσι καὶ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν.

36. Come è noto, vi è ampia discussione circa la procedura istituzionale seguita da Silla nell'82 per farsi nominare dittatore (in generale vd. F. J. VERVAET, «The *lex Valeria* and Sulla's Enpowerment as Dictator (82-79 BCE)», *CCG* 15, 2004, p. 37-84 con ampia e aggiornata bibliografia). Mi sento qui di accogliere la proposta

Particolari più interessanti emergono dalla narrazione di Zonara, il quale specifica la vaga espressione utilizzata da Cassio Dione precisando che la "proclamazione" di Fabio a dittatore avvenne ἐν ἐκκλησία. L'epitomatore bizantino ci informa inoltre che la decisione di far intervenire l'ἐκκλησία fu presa a causa della necessità di avere subito un dittatore (δικτάτορά τε προχειρίσασθαι βουληθέντες). Soggetto di questa decisione non sono più, come in Cassio Dione (e in Polibio), i Ῥωμαῖοι in generale, ma "coloro che si trovavano a Roma" (Οἱ δ' ἐν τῇ Ῥώμῃ) e, ancora più precisamente, coloro in grado di "nominare da sé un dittatore nell'*ecclesia*" (δικτάτορά…αὐτοὶ ἐν ἐκκλησία αὐτὸν ἀνεῖπον)[37]. Il clima prospettato da Zonara difficilmente può inquadrarsi in una situazione di *interregnum*, momento nel quale il soggetto politico è solitamente rappresentato dall'aristocrazia senatoria (e in particolare da quella patrizia). Esso sembra invece fare esplicito riferimento a un'elezione comiziale.

Plutarco utilizza a sua volta un'altra espressione verbale per indicare la nomina/elezione di Fabio, vale a dire ἀποδείκνυμι, e lo stesso verbo è poi subito dopo ripreso dal biografo greco in riferimento alla scelta del *magister equitum* (compiuta, secondo Plutarco, non dal popolo, ma dallo stesso Fabio Massimo)[38].

Il verbo specifico con cui Plutarco indica la nomina (*dictio*) del dittatore è λέγω, che egli paragona infatti al latino *dicere*[39]. L'ἀποδείκνυμι presente per l'anno 217 sottintende forse una procedura istituzionale diversa rispetto alla normale *dictio* consolare, ma questa lascia aperta la possibilità tanto all'interregno quanto a un'elezione comiziale.

Nel complesso mi sembra quindi che nessuna fonte greca faccia esplicito riferimento alla possibilità che nel 217 l'elezione del dittatore abbia coinvolto la procedura dell'interregno, mentre sembrano invece esservi tracce di una "normale" elezione comiziale, ravvisabili tanto nel testo di Polibio, quanto in quello di Zonara.

Veniamo ora al terzo punto sollevato dagli studiosi, e cioè che la narrazione liviana relativa ai primi mesi del 216, e in particolare alle procedure che portarono all'elezione dei nuovi consoli per mezzo di un interregno, contenga a sua volta tracce dell'interregno svoltosi solo pochi mesi prima. Qui le ipotesi sostenute dalla critica sono due.

---

già avanzata da E. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus*, Firenze 1958, p. 341, e Fr. Hurlet, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature republicaine?: essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles-Roma 1993, p. 32, secondo cui il voto popolare cui allude Appiano (*BC* I, 99) farebbe riferimento all'approvazione di una *lex* che autorizzava l'*interrex* a effettuare la *dictio* del dittatore. In questo senso spinge del resto l'esplicita testimonianza di Cicerone (*Att*. IX, 15, 2: *Sulla potuit efficere ab interrege ut dictator diceretur et magister equitum*).

37. Zonar. VIII, 85.

38. Plut. *Fab*. *Max*. 4, 1.

39. Plut. *Marc*. 24, 7: ὁ γὰρ δικτάτωρ οὐκ ἔστιν ὑπὸ τοῦ πλήθους οὐδὲ τῆς βουλῆς αἱρετός, ἀλλὰ τῶν ὑπάτων τις ἢ τῶν στρατηγῶν προελθὼν εἰς τὸν δῆμον ὃν αὐτῷ δοκεῖ λέγει δικτάτορα, καὶ διὰ τοῦτο δικτάτωρ ὁ ῥηθεὶς καλεῖται: τὸ γὰρ λέγειν δίκερε Ῥωμαῖοι καλοῦσιν ἔνιοι δὲ τὸν δικτάτορα τῷ μὴ προτιθέναι ψῆφον ἢ χειροτονίαν, ἀλλ' ἀφ' αὑτοῦ τὰ δόξαντα προστάττειν καὶ λέγειν οὕτως ὠνομάσθαι καὶ γὰρ τὰ διαγράμματα τῶν ἀρχόντων Ἕλληνες μὲν διατάγματα, Ῥωμαῖοι δὲ ἔδικτα προσαγορεύουσιν.

La prima, secondo cui l'interregno del 216 non ebbe mai luogo e rappresenterebbe quindi un'errata reduplicazione di quello originale avvenuto nel giugno del 217, è stata avanzata quasi isolatamente dal Sumner[40] sulla base di numerose difficoltà "cronologiche" presenti nel relativo testo di Livio. Lo storico patavino ricorda infatti che l'interregno (del 216) ebbe inizio subito dopo l'abdicazione del dittatore, la quale avvenne a sua volta 14 giorni dopo la nomina. Siccome l'interregno poteva aver luogo solo a partire dal 15 marzo (con la fine dell'anno consolare), se ne deduce che il dittatore abdicò il 14 marzo (e fu quindi nominato il 1 marzo). Tuttavia, osserva Sumner basandosi sull'autorità del Mommsen, il dittatore era comunque costretto ad abdicare alla fine dell'anno consolare, quando il console che lo aveva nominato usciva di carica. Non si capisce quindi per quale motivo nei 14 giorni in cui stette in carica egli non riuscì a convocare i comizi per eleggere i nuovi magistrati, e a nulla vale obiettare che 14 giorni rappresentavano un lasso di tempo insufficiente per tenere le elezioni, perché allora ci si troverebbe di fronte all'assurda ipotesi secondo cui i Romani nominarono un dittatore per tenere le elezioni pur sapendo che questi non avrebbe mai avuto il tempo di farlo[41].

L'ipotesi del Sumner, per quanto acuta, si poggia tuttavia, a mio avviso, su un errato principio, ossia che il dittatore fosse effettivamente costretto ad abdicare il 14 marzo. A sostegno di questa affermazione il Sumner cita (oltre al Mommsen) un noto passo di Livio relativo all'anno 202, in cui si ricorda che, giunte le idi di marzo senza che il dittatore fosse stato in grado di eleggere i nuovi consoli, tutti i magistrati abdicarono alla carica[42].

Tuttavia il passo di Livio, che pur parla esplicitamente dell'abdicazione dei consoli, non fornisce alcuna prova a sostegno di una forzata abdicazione del dittatore: al contrario, poco più avanti lo storico ricorda puntualmente che le elezioni (continuamente rimandate a causa di avverse condizioni meteorologiche) furono poi tenute proprio dal dittatore (in un periodo evidentemente successivo al 15 marzo)[43]. In questo caso prende forza l'ipotesi avanzata da Umberto Coli secondo cui la dittatura, al contrario del consolato, era una magistratura *ad tempus incertum*, il cui termine non era cioè fissato da precisi confini temporali, ma richiedeva un atto di *volontaria* abdicazione[44].

---

40. Un abbozzo di questa ipotesi si ritrova già in H. H. Scullard, *op. cit.*, p. 48-51.

41. G. V. Sumner, *art. cit.*, p. 252.

42. Liv. XXX, 39, 5: *saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt; itaque cum pridie idus Martias veteres magistratus abissent, novi suffecti non essent, res publica sine curulibus magistratibus erat*.

43. Liv. XXX, 40, 5. Che il dittatore fosse ancora in carica, e che quindi spettò a lui l'elezione dei consoli, lo si evince dal fatto che per ben due volte Livio menziona la sua presenza "attiva" in momenti successivi alle idi di marzo, e cioè quando spettò a lui celebrare i giochi in onore di Cerere (che si svolgevano solitamente dal 12 al 19 aprile; Liv. XXX, 39, 8: *Cerialia ludos dictator et magister equitum ex senatus consulto fecerunt*) e rispondere alle ambascerie inviate a Roma da Filippo V e dai Cartaginesi (XXX, 40, 4: *legatis Carthaginiensium et Philippi regis–nam ii quoque venerant–petentibus, ut senatus sibi daretur, responsum iussu patrum ab dictatore est consules novos iis senatum daturos esse*).

44. U. Coli, «Sui limiti di durata delle magistrature romane» in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz*, Vol. IV, Napoli 1953, p. 395-418.

Tornando alle elezioni del 216, la questione si risolve abbastanza facilmente se si suppone – come sembra logico – che l'abdicazione del dittatore avvenne *dopo* le idi di marzo e che quindi, ad abdicazione del dittatore avvenuta e già decaduti dalla carica i "vecchi" consoli, *res ad interregnum rediit*[45].

Veniamo ora alla seconda ipotesi, secondo cui il "richiamo" dei consoli del 217 alla possibilità di far tenere le elezioni da un *interrex* nonostante l'anno consolare non fosse ancora giunto al termine dovrebbe essere preso come segno che in un periodo molto vicino (giugno 217?) vi era stato un precedente analogo[46].

La richiesta dei consoli è effettivamente singolare, ma a spiegarla sono sufficienti ragionamenti di carattere "politico" e non "istituzionale". In questo senso Erich Gruen ha infatti dimostrato, in modo molto efficace, che l'intento dei consoli del 217 era, prima di tutto, quello di assicurarsi una proroga del comando militare per l'anno successivo. In questo modo essi speravano non solo di coronare la loro (pro)magistratura con azioni di rilievo rispetto a quelle compiute fino a quel momento (essi erano subentrati al comando delle legioni solo alla fine dell'anno solare 217 e quindi in piena stagione invernale quando le operazioni militari latitavano), ma soprattutto di ritardare il più possibile l'arrivo di nuovi consoli che avrebbero impresso al conflitto una decisa svolta strategica[47]. I consoli del 217, M. Atilio Regolo e Cn. Servilio Gemino, appartenevano verosimilmente al "gruppo fabiano", che nei mesi precedenti aveva cercato, seppur con difficoltà, di convincere popolo e senato della necessità di modificare la strategia con cui affrontare Annibale, sostituendo la spasmodica ricerca di una battaglia risolutiva con l'attuazione di una guerra di logoramento[48]. L'operazione non aveva tuttavia riscosso particolare successo e per il 216 era "nell'aria" la possibilità che al consolato venissero eletti uomini decisi a riprendere una tattica aggressiva. In questo contesto la "carta" dei "fabiani" era rappresentata dall'interregno, strumento con il quale essi speravano di ritardare il più possibile i comizi (favorendo eventualmente una lunga successione di *interreges*) e di escludere dalla competizione elettorale gli esponenti più radicali del gruppo avverso. La richiesta dei consoli del 217 va quindi inquadrata in quest'ottica "politica", piuttosto che "istituzionale".

---

45. Liv. XXII, 33, 12. Cf. E. Gruen, «The Consular Elections for 216 B. C. and the Veracity of Livy», *CSCA* 11, 1978, p. 71 (nt. 21): "Just when the dictatorship for 216 was instituted we do not know. It ran for fourteen days before abdication, a period that might have spanned the end of (consular) year 217 and the beginning of 216".

46. Su questa ipotesi vd. M. Gusso, *art. cit.*, p. 305; M. C. Mazzotta, *art. cit.*, p. 123-124.

47. E. Gruen, *art. cit.*, p. 63-64.

48. La vicinanza dei consoli del 217 alle posizioni fabiane mi sembra testimoniata chiaramente in primo luogo dal fatto che furono proprio i consoli a suggerire il ricorso a un interregno (soluzione considerata universalmente come quella più cara al Temporeggiatore: vd. E. S. Staveley, «The Conduct of Elections during an "Interregnum"», *Historia* 3, 1954; T. A. Dorey, «The Elections of 216 B. C.» *RhM* 102, 1959; J. F. Lazenby, *op. cit.*, p. 73); in secondo luogo, dal fatto che entrambi si rifiutarono, seppur con modalità diverse, di partecipare "attivamente" alla ripresa di una tattica aggressiva: all'arrivo al fronte dei nuovi consoli, M. Atilio Regolo decise di tornare a Roma, mentre Servilio Gemino, pur restando presso l'esercito, si schierò risolutamente al fianco di L. Emilio Paolo nella disputa sorta con il collega C. Terenzio Varrone.

A ciò si potrebbe aggiungere che il rifiuto del senato di accogliere la richiesta dei consoli e l'invito a nominare altresì un dittatore *comitiorum habendorum causa*, più che confermare nega invece la possibilità che vi fosse stato solo pochi mesi prima un *interregnum*: esso dimostra cioè che la possibilità di avere un interregno *vivi i consoli* era considerata assurda e profondamente irregolare dai *patres*, così come lo doveva essere stata nel giugno del 217.

Quest'ultimo ragionamento dovrebbe infine renderci piuttosto cauti sulla possibilità che il senato avesse visto nell'interregno una procedura giuridicamente e religiosamente più corretta rispetto a un'elezione comiziale del dittatore.

Questa supposizione sarebbe valida se il senato si fosse convinto che anche il console Servilio era morto; solo in questo caso l'interregno sarebbe apparso legittimo. Da Livio apprendiamo però che a Roma si era pienamente consapevoli che il console era vivo, e che l'impedimento riguardava esclusivamente la possibilità di comunicare direttamente con lui. In questa prospettiva, per dare vita all'interregno i senatori avrebbero dovuto dichiarare decaduto dalla carica il console e ottenere dal collegio degli àuguri un decreto che li autorizzasse a trasmettere correttamente gli auspici dal console agli *interreges* e quindi al dittatore. Una simile procedura poteva però essere messa in moto anche per autorizzare il pretore a presiedere all'elezione di un magistrato a lui superiore[49] ed è quindi evidente come argomenti di diritto non possano essere chiamati in causa per legittimare il ricorso a un interregno a scapito di un'elezione comiziale[50].

Per tutte queste ragioni mi sembra quindi che l'opzione di una nomina di Fabio a dittatore da parte di un *interrex* non possa essere considerata valida.

II

Veniamo ora alla seconda ipotesi, secondo cui fu uno dei pretori presenti a Roma a effettuare la *dictio* del dittatore. Tale ipotesi, sostenuta originariamente dal Mommsen, è stata poi riproposta dallo Jahn e dalla Hartfield. Secondo questi studiosi, il voto popolare ricordato da Livio per il 217 farebbe riferimento non solo alla "scelta", da parte dei comizi, del dittatore (e del *magister equitum*), ma anche alla votazione di una *lex* che autorizzava il pretore a *dicere* il dittatore[51].

---

49. In questo caso un dittatore, vd. Cic. *Att*. IX, 15, 2.

50. Cf. F. J. Vervaet, «The Scope and Historic...», *art. cit*., p. 200, n. 8 "As the Senate and the augural college duly authorized all departures from established procedures, there was nothing 'unconstitutional' about the election of Fabius and Minucius".

51. Vd. Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht*, Vol. II.1, Leipzig 1887-1888, p. 131-133, il quale tuttavia è abbastanza enigmatico perché dopo aver sentenziato che nel 217 il voto dei comizi si rese necessario in quanto la *dictio* doveva essere effettuata dal pretore, conclude comunque affermando che in quest'occasione "la *creatio*

D'altronde che il pretore, in assenza dei consoli, potesse, anche se in via del tutto eccezionale, sovrintendere alla nomina del dittatore è affermato esplicitamente da Plutarco in un noto (ma problematico) passo della *Vita di Marcello*. Inoltre sappiamo che questo procedimento fu seguito da Cesare nel 49[52].

Viste l'assenza del console Servilio e la necessità di disporre immediatamente di un dittatore, il senato avrebbe quindi trovato nella *dictio* pretoria il procedimento istituzionalmente più "legittimo".

L'ipotesi è sicuramente suggestiva, ma vi sono altresì diversi elementi che spingono a rigettarla.

In primo luogo va infatti sottolineato un completo silenzio, da parte delle fonti, circa la possibilità che il pretore sia stato chiamato a svolgere questa particolare funzione "consolare". A colpire è soprattutto il silenzio di Livio, che pure dedica ampio spazio a descrivere l'attività dei pretori nei giorni immediatamente precedenti la nomina del dittatore. Fu infatti uno dei pretori ad annunciare al popolo la notizia della sconfitta subita da Flaminio al Trasimeno e furono sempre i pretori a presiedere le numerose riunioni tenute dal senato nei giorni successivi[53].

A creare ulteriori difficoltà è poi il linguaggio "tecnico" di Livio. Se il popolo si fosse limitato, come vogliono questi studiosi, a "scegliere" il dittatore che avrebbe poi dovuto ricevere la *dictio* del pretore, difficilmente lo storico avrebbe utilizzato un termine come *creatus*, che indica invece, in modo molto chiaro, l'esito di un'elezione. Livio avrebbe infatti utilizzato il termine *scitus* o *iussus*, come fa del resto per il caso del 210.

In quest'anno la nomina del dittatore fu oggetto di un'aspra disputa tra il console M. Valerio Levino e il senato. Posto di fronte all'ostruzionismo del console – che voleva nominare dittatore il prefetto della flotta M. Valerio Messalla, il quale tuttavia si trovava al momento *ex agro Romano*, e quindi fuori dai confini territoriali in cui era possibile effettuare la nomina – il senato, dietro consiglio dei tribuni della plebe, optò per la seguente soluzione: il dittatore doveva essere scelto dal popolo, convocato o dal console, o dai pretori, o dai tribuni della plebe, e ricevere in seguito la *dictio* del console. Levino non accettò questa decisione, si rifiutò di convocare i comizi e impedì di farlo anche ai pretori, con il risultato che fu l'assemblea popolare, convocata dai tribuni della plebe, a esprimere la propria preferenza per Q. Fulvio Flacco. A questo punto mancava soltanto la ratifica – in forma di *dictio* – del console, il quale tuttavia partì durante la notte per la Sicilia. Il senato decise allora di superare questo ostacolo

---

prese il posto della *dictio*" (so dass die gewöhnliche *creatio* an die Stelle der *dictio* trat). Cf. J. Jahn, *op. cit.*, p. 116; M. E. Hartfield, *op. cit.*, p. 495-496. In questa direzione mi sembra propendere anche A. Degrassi (*Inscr. It.* 13.1.118).

52. Vd. Plut. *Marc.* 24, 7-25, 1; Caes. *BC* II, 21, 5.

53. Vd. Liv. XXII, 7, 7-14. Cf. M. Gusso, *art. cit.*, p. 309-310.

scrivendo all'altro console, M. Claudio Marcello, di approvare la scelta popolare, cosa che Marcello fece a sua volta tramite lettera. Q. Fulvio Flacco fu quindi dittatore scelto (*scitus*) dal popolo e investito (*dictus*) dal console[54].

Il linguaggio utilizzato da Livio per indicare la "scelta" operata dal popolo è molto chiaro. Troviamo, in successione, le espressioni *quem dictatorem dici placeret*, *eum quem populus iussisset diceret dictatorem*, *plebes scivit ut Q. Fulvius…dictator diceretur*, *quem populus iussisset dictatorem*. Come si vede, non ritorna mai l'espressione *creatus*, che invece si ritrova per il caso del 217.

A parte le difficoltà "lessicali", a rendere problematica l'ipotesi di una *dictio* pretoria nel 217 è infine il confronto con il caso di Cesare nel 49.

Come è noto la nomina di Cesare a dittatore per mezzo di un pretore fu violentemente contestata, in particolare da Cicerone, il quale a questo proposito scrive:

> *volet enim, credo, S. C. facere, volet augurum decretum (rapiemur aut absentes vexabimur), vel ut consules roget praetor vel dictatorem dicat; quorum neutrum ius est*[55].

Giunto a Roma dopo aver attraversato il Rubicone, Cesare si trovava in una difficile posizione istituzionale[56]. Il suo desiderio era quello di farsi eleggere console per l'anno successivo (richiesta avanzata già prima dello scoppio della guerra civile). In assenza dei consoli, partiti da Roma con Pompeo e quindi ormai "decaduti" dalla carica agli occhi di Cesare, le elezioni si sarebbero dovute tenere per interregno. Tuttavia, proprio l'interregno era paventato da Cesare, convinto che i suoi avversari politici (quelli che avevano comunque deciso di restare a Roma) avrebbero trascinato a lungo la faccenda mediante un'infinita successione di *interreges*. Di fronte a questo ostacolo, Cesare tentò, in un primo momento, di ottenere dal collegio degli àuguri l'emanazione di un decreto che autorizzasse il pretore urbano a convocare i comizi consolari. Fallito questo primo tentativo, Cesare optò per un'altra soluzione, e il pretore fece passare dai comizi centuriati una legge che l'autorizzava a effettuare la *dictio* del dittatore. Nominato quindi dittatore, Cesare, tornato a Roma da Marsiglia, convocò i comizi consolari da cui lui stesso uscì eletto insieme a P. Servilio Isaurico[57].

---

54. Liv. XXVII, 5, 16-19: *M. Lucretius tribunus plebis cum de ea re consuleret, ita decrevit senatus, ut consul, priusquam ab urbe discederet, populum rogaret quem dictatorem dici placeret, eumque quem populus iussisset diceret dictatorem; si consul noluisset, praetor populum rogaret; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent. Cum consul se populum rogaturum negasset quod suae potestatis esset, praetoremque vetuisset rogare, tribuni plebem rogarunt, plebesque scivit ut Q. Fulvius, qui tum ad Capuam erat, dictator diceretur. Sed quo die id plebis concilium futurum erat, consul clam nocte in Siciliam abiit; destitutique patres litteras ad M. Claudium mittendas censuerunt ut desertae ab conlega rei publicae subveniret diceretque quem populus iussisset dictatorem. Ita a M. Claudio consule Q. Fulvius dictator dictus, et ex eodem plebis scito ab Q. Fulvio dictatore P. Licinius Crassus pontifex maximus magister equitum dictus.*

55. Cic. *Att*. IX, 15, 2; cf. IX, 9, 3 e X, 4, 11.

56. Sul contesto politico e istituzionale cf. L. Gagliardi, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature: anni 52-50 a.C.*, Milano 2011.

57. Su questi avvenimenti si veda Caes. *BC* II, 21, 5; Appian. *BC* II, 48; Dio Cass. XLI, 36, 1-2; Plut. *Caes*. 37; Eutrop. VI, 20, 1.

Secondo il De Martino, il procedimento seguito da Cesare nel 49 "nasceva dal fatto, che il pretore non aveva il potere di procedere alla *dictio* del dittatore e poiché i consoli erano assenti non vi era altro mezzo, che quello di farlo autorizzare mediante una legge. Tale procedura venne definita incostituzionale; tuttavia essa non era nuova ed era stata adoperata già nell'occasione della nomina di Q. Fabio Massimo"[58].

Sulla prima parte dell'affermazione del De Martino non vi è nulla da obiettare, perché sul passaggio di una legge per autorizzare il pretore a effettuare la *dictio* del dittatore abbiamo l'esplicita e chiarissima testimonianza dello stesso Cesare[59]. Sul fatto che la procedura fosse stata già adoperata nella nomina di Fabio Massimo è lecito nutrire invece, come già accennato, qualche riserva, legata non solo al linguaggio adoperato da Livio in quell'occasione, ma anche all'assenza di ogni riferimento al supposto "precedente fabiano" per il 49. Se veramente Fabio fosse stato nominato dal pretore, come mai il suo esempio non fu citato da Cesare per mettere a tacere coloro che lo accusavano di agire illegalmente?

Che il caso di Fabio fosse conosciuto in questo periodo lo si può dedurre dal passo di Livio citato sopra (XXII, 31, 8-11). Se esso non figura nelle discussioni sorte intorno alla nomina di Cesare nel 49 è perché, evidentemente, era ad essa completamente estraneo[60].

III

Proprio la mancata menzione del precedente fabiano per la nomina di Cesare nel 49 induce ad affrontare l'ultima ipotesi avanzata da parte della critica, quella secondo cui la nomina di Fabio a dittatore non fu affatto "irregolare", ma frutto di una *dictio a posteriori* del console Servilio Gemino.

Questa ipotesi è stata difesa, in tempi recenti, da Corey Brennan, Jakub Lesinski e Gregory Golden[61].

Secondo questi studiosi, il voto popolare ricordato da Livio avrebbe riguardato una *rogatio* proposta dal pretore urbano ai comizi centuriati per permettere a Q. Fabio Massimo di agire "nei panni di dittatore" (da qui il *prodictator* ricordato più tardi dallo storico patavino) in attesa della *dictio* consolare.

A sostegno della loro ipotesi gli studiosi offrono, sostanzialmente, due argomenti.

---

58. F. De Martino, *Storia della costituzione, Vol. II,...*, *op. cit.*, p. 229-230.

59. Caes. *BC* II, 21, 5: *legem de dictatore latam, seseque dictatorem dictum a M. Lepido praetore*.

60. Vd. T. C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic*, Voll. I-II, Oxford 2000, p. 121: "Caesar certainly knew his history—particularly sacred and augural history, no doubt. Although not an augur, Caesar was *pontifex maximus*, and ought to have been concerned with *religio* and *mos maiorum*. It is unlikely that there could have been a good precedent, concerning a famous consular, reliably recorded and therefore known to all educated Romans".

61. T. C. Brennan, *op. cit.*, p. 121; J. Lesinski, *art. cit.*, p. 131-158; G. K. Golden, *Crisis Management in the Roman Republic: The Role of the Political Institutions in Emergencies*, Cambridge 2013, p. 26-30.

Il primo è di carattere "cronologico". Il Lesinski, per esempio, rileva la presenza di un curioso salto temporale tra l'elezione di Fabio a dittatore, avvenuta praticamente all'indomani della battaglia del Trasimeno, e l'inizio effettivo della sua campagna militare, che ebbe luogo quando Annibale aveva già spostato le sue truppe in Puglia. Questo ritardo (all'apparenza inconcepibile data l'urgenza militare del momento) è spiegato dallo studioso con il fatto che Fabio Massimo dovette aspettare a Roma l'arrivo della *dictio* consolare per dare inizio "legittimamente" alle operazioni militari[62].

Il secondo argomento è invece connesso, ancora una volta, con il rapporto tra la dittatura di Fabio e quelle di Silla e Cesare. I "silenzi" riguardo al precedente fabiano nelle nomine di Silla e Cesare sono spiegati da questi studiosi (in particolare dal Brennan e dal Lesinski) proprio ricorrendo alla *non* irregolarità della nomina fabiana. In altre parole, Silla e Cesare non avrebbero trovato alcun conforto nel caso fabiano proprio perché questo non aveva rappresentato un'eccezione alla normale *dictio* consolare[63]. Il caso di Fabio fu, quindi, nella sostanza, molto simile a quello del 210, che si è già avuto modo di analizzare: egli fu *scelto* come (pro)dittatore dai comizi e in seguito *nominato* ufficialmente dittatore dal console.

Le osservazioni avanzate da questi studiosi sono sicuramente pertinenti; tuttavia anch'esse sembrano passibili di qualche contestazione.

Riguardo al "salto" cronologico rilevato dal Lesinski tra la nomina di Fabio a dittatore e l'inizio effettivo della sua campagna militare, va osservato come esso appaia pienamente giustificato da ragionamenti di carattere "tecnico" e strategico. Dal punto di vista tecnico, va infatti ricordato che subito dopo la sua elezione Fabio fu completamente assorbito dalla celebrazione dei riti necessari a espiare le empietà commesse dal console Flaminio all'inizio dell'anno, presentate proprio dal dittatore come "vera causa" della sconfitta patita al Trasimeno. Compiute queste celebrazioni, Fabio fu poi impegnato nell'arruolamento (autorizzato dal senato) di due nuove legioni di cittadini e decise di partire dalla città solo dopo aver fissato il giorno in cui i nuovi soldati dovevano riunirsi a Tivoli[64].

Oltre che da questi impedimenti di carattere tecnico, il ritardo della partenza di Fabio appare comunque pienamente comprensibile se analizziamo la situazione dal punto di vista strategico. Da Livio apprendiamo che intento di Fabio (e del senato) era che il dittatore unisse

---

62. J. LESINSKI, *art. cit.*, p. 54: "It should be remembered, however, that only the performance of a *dictio* by the consul could regulate the situation. There was no possibility of Rome being locked in a tight siege, so there was a considerable chance to inform the surviving consul about the existing situation to ask him to perform a *dictio* enabling the designated dictator to function normally. The *dictio* must have taken place at the moment when Hannibal left for Apulia leaving the way to the City open to Servilius. Almost immediately or after the appointment and assumption of office Fabius left Rome".

63. J. LESINSKI, *art. cit.*, p. 149: "Thus, both Sulla and Caesar decided to introduce a new constitutional solution. Both fully controlled the *comitia* and so were able to vote and to elect convenient people to whatever office. If Fabius was elected dictator by the *comitia*, why neither Caesar nor Sulla followed him? Why did they both resort to passing a separate bill…instead of having a dictator elected by the *comitia*?".

64. Su queste operazioni vd. Liv. XXII, 9, 7-11, 3. Per le decisioni strategiche di Fabio e del senato: Liv. XXII, 11, 1-4.

le forze recentemente arruolate (due legioni) con quelle allora poste sotto il comando del console Servilio. Perché ciò avvenisse era tuttavia inevitabile aspettare che Annibale spostasse il suo esercito dall'area umbra, se non altro per evitare di offrire al Cartaginese la possibilità di attaccare separatamente le due armate. E infatti una volta che Annibale ebbe spostato il suo esercito verso la costa adriatica, tanto Fabio quanto il console Servilio si misero in marcia rapidamente per congiungere i rispettivi eserciti[65].

Se inquadrata in questi termini, la scelta di Fabio di ritardare la sua partenza da Roma appare pienamente comprensibile senza la necessità di supporre impedimenti di carattere "tecnico" riconducibili a una limitatezza nei suoi poteri dittatoriali. Tanto più che ciò si pone in piena contraddizione con la testimonianza di Livio, che a più riprese presenta Fabio, all'indomani della sua elezione popolare, come pienamente investito di *tutti* i poteri del dittatore: fu infatti Fabio a convocare il senato, a dedicare un tempio a Venere Ericina e a ordinare la leva militare: atti, questi ultimi, che ben difficilmente egli avrebbe potuto compiere se non pienamente investito della carica dittatoriale[66].

Veniamo ora alla seconda affermazione degli studiosi, secondo cui è impossibile supporre una nomina eccezionale di Fabio Massimo a dittatore perché altrimenti Silla e Cesare avrebbero approfittato di questo esempio per legittimare la propria elezione piuttosto che ricorrere a manovre al limite (se non oltre) della costituzionalità[67].

Anche questa osservazione suscita tuttavia qualche perplessità. Sicuramente Silla e Cesare erano alla ricerca di un "precedente" che legittimasse il nuovo ricorso alla dittatura; ma quello di Fabio era un esempio adeguato? La dittatura fabiana era indubbiamente ricordata nel I secolo, ma oltre alle modalità dell'elezione si dovevano conoscere bene anche le diverse problematiche ad essa connesse[68]. Nel corso della sua dittatura Fabio aveva dovuto scontrarsi con una forte opposizione, resa probabilmente possibile proprio dall'eccezionalità della sua nomina e che portò infine a una decurtazione dei suoi poteri dittatoriali in favore di un suo subalterno. Ben difficilmente Cesare, e soprattutto Silla, che cercavano nella dittatura proprio una legittimazione del loro potere assoluto, avrebbero guardato all'esempio fabiano come modello cui rifarsi[69].

---

65. Per gli spostamenti di Annibale nel centro Italia vd. Liv. XXII, 9, 1-5.

66. Sulla piena investitura della dittatura fabiana si veda inoltre l'espressione usata da Liv. XXII, 9, 7 ben prima del ritorno a Roma del console Servilio: *Q. Fabius Maximus dictator iterum, quo die magistratum iniit*. La stessa offerta in voto del tempio a Venere Ericina fu compiuta da Fabio Massimo *quia ita ex fatalibus libris editum erat, ut si voveret, cuius maximum imperium in civitate esset* (Liv. XXII, 10, 10).

67. Si veda in particolare T. C. Brennan, *op. cit.*, p. 121; J. Lesinski, *art. cit.*, p. 145-150.

68. A questo proposito si veda quanto detto *supra* riguardo ai Fasti.

69. A questo si aggiunga che probabilmente nel I secolo esistevano dubbi sulla legittimità costituzionale della dittatura fabiana, dubbi che troviamo condensati proprio nei ragionamenti di Livio (XXII, 31) e che spingevano alcuni giuristi a considerare quella di Fabio come una pro-dittatura.

Un ultimo argomento: secondo il Lesinski la necessità di una *dictio* consolare alla nomina del dittatore nel 217 sarebbe infine comprovata dal caso del 210, anno in cui, come si è già avuto modo di vedere, il dittatore, seppur scelto dal popolo, dovette essere poi confermato per via epistolare dal console Marcello[70].

Il parallelo non è tuttavia, a mio avviso, pertinente. Nel 210 la *dictio* si rese necessaria perché i consoli erano vivi: uno si trovava addirittura a Roma, l'altro poco distante e comunque ben collegato con la capitale. È per questo che al popolo venne concessa la facoltà solo di scegliere (*scire*) il dittatore, cioè di esprimere una preferenza per l'uomo che avrebbe dovuto essere poi ufficializzato (*dictus*) dal console. Nel 217 lo scenario era invece completamente diverso, perché il console, seppur vivo, non era in grado di compiere la *dictio*, o almeno non in tempi brevi. Difficile immaginare, a questo punto, che con la minaccia di un assedio cartaginese il senato e l'assemblea popolare potessero optare per la nomina di un "prodittatore".

IV

Nessuno dei tre casi esaminati sembra dunque in grado di mettere in dubbio ciò che si ricava abbastanza chiaramente dalla lettura di Livio e delle altre fonti, e cioè che nel giugno del 217 Q. Fabio Massimo e M. Minucio Rufo furono eletti rispettivamente *dictator* e *magister equitum* per mezzo di una normale *creatio* popolare presieduta, per forza di cose, da uno dei pretori presenti a Roma (verosimilmente il *praetor urbanus*).

A suffragare questa ipotesi stanno, come detto, diversi elementi.

Il linguaggio di Livio, per esempio, è esplicito e puntuale nel designare come *creatio* la procedura che portò all'elezione di Fabio Massimo. In questo caso sembra del tutto legittimo "fidarsi" del lessico liviano, perché lo storico patavino dimostra di seguire una fonte esperta di diritto pubblico. Ciò si può desumere tanto dalla polemica innestata da Livio con Celio Antipatro, quanto dall'altrettanto precisa terminologia utilizzata da Livio in occasione della nomina a dittatore di Q. Fulvio Flacco nel 210.

In secondo luogo, un appoggio alla testimonianza liviana viene anche dalla restante tradizione letteraria, la quale, seppur meno ricca di dettagli costituzionali, fa comunque intendere chiaramente che la nomina di Fabio e Minucio avvenne con modalità molto simili a quelle di una normale elezione magistratuale (Polibio) e che nella procedura un ruolo rilevante fu giocato dall' ἐκκλησία (Zonara).

Ma in definitiva a spingere verso l'ipotesi di una *creatio* popolare è soprattutto l'estraneità del caso fabiano con quelli più noti di Silla e Cesare[71]. La mancanza di una sua esplicita menzione o comunque la volontà dei due uomini di non seguire la procedura adottata nel 217 difficilmente può essere spiegata ipotizzando che questo caso fosse stato ormai dimenticato. Piuttosto, si deve pensare che Silla e Cesare decisero *volontariamente* di discostarsi dal

---

70. J. Lesinski, *art. cit.*, p. 154-156.
71. Cf. da ultimo H. Beck, *op. cit.*, p. 284-286; N. Rampazzo, *op. cit.*, p. 212-213.

precedente fabiano perché esso comportava troppe deroghe alla normale prassi istituzionale. Ricorrendo alla *dictio* Silla e Cesare poterono infatti "limitarsi" a ottenere dai comizi una legge (benedetta dal collegio degli auguri) per consentire a un magistrato diverso dal console di *dicere* il dittatore. Al contrario, per permettere al *praetor urbanus*, nel 217, di effettuare la *rogatio* del dittatore di fronte al popolo, furono necessarie due "finzioni" giuridiche: la prima, che equiparava la cerimonia della *creatio* alla *dictio*; la seconda, che consentiva al pretore di eleggere un magistrato con auspici maggiori dei suoi.

Certamente una simile elezione, avvenuta attraverso modalità quantomeno discutibili (seppur rese poi ufficiali dal senato e dal collegio degli auguri) dette adito, già nello stesso 217, a interpretazioni di parte che ebbero a loro volta pesanti ripercussioni politiche[72].

La legittimità dell'elezione popolare venne poi, come si è visto, pienamente rifiutata dall'annalistica del I secolo (Livio ne è, verosimilmente, solo l'ultimo esempio) che bollò la dittatura fabiana come "incostituzionale" semplicemente perché mancante della *dictio* consolare.

La classe dirigente romana del III secolo ragionava però, evidentemente, con più senso pragmatico, e a ragione si può quindi considerare Fabio Massimo come il primo dittatore non solo scelto, ma interamente *creato* dal popolo.

---

72. Cf. a tal proposito A. Dalla Rosa, *art. cit.*, p. 204-205, secondo cui la *dictio* non ebbe luogo per diminuire di potere una magistratura cui si era arrivati con grande riluttanza (su ciò vd. anche B. L. Hallward, *art. cit.*, p. 48; J. Jahn, *op. cit.*, p. 116); J. F. Lazenby, *op. cit.*, p. 67, secondo cui l'elezione popolare sarebbe stata addirittura caldeggiata da Fabio Massimo, il quale non si sarebbe preoccupato troppo di ristabilire velocemente le comunicazioni con il console Servilio, forse nel timore che egli nominasse un dittatore appartenente a un gruppo politico a lui ostile (ma su questa posizione vd. già G. De Sanctis, *op. cit.*, p. 45).

ISSN 0035-2004

REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES
TOME 120, 2018 N°1

SOMMAIRE

ARTICLES :

Milagros Navarro Caballero, María del Rosario Hernando Sobrino, *À l'ombre de Mommsen : retour sur la donation alimentaire de Fabia H[---]la* 3
Michele Bellomo, *La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti* 37
Massimo Blasi, *La* consecratio *manquée de L. Cornelius Sulla Felix* 57
Sophie Hulot, *César génocidaire ? Le massacre des Usipètes et des Tenctères (55 av. J.-C.)* ... 73
Lee Fratantuono, *The Wolf in Virgil* 101
Gabrielle Frija, *Les notables de Stratonicée de Carie à l'époque antonine : hétérogénéité juridique, homogénéité sociale* 121

QUESTIONS ET PERSPECTIVES

Claude Aziza, *L'Antiquité au cinéma* 141

LECTURES CRITIQUES

Philippe Rousseau, *Un parcours audacieux : Hésiode de l'*Enûma elish *au Paradis perdu* 149
Françoise-Hélène Massa-Pairault, *Des Attalides à Rome. Perspectives sur Pergame* 163

Comptes rendus 187
Notes de lectures 323
Liste des ouvrages reçus 327

9 791030 002881
Université Bordeaux Montaigne
PUB
48€
ISBN 979-10-300-0288-1